


Pubblicato il 24/01/2025

N. 00654/2025 **REG.PROV.COLL.**
N. 05971/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5971 del 2024, proposto da

Monica Manno, rappresentata e difesa dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Dipart. Sistema Educativo Istruzione e Formazione, Dir. Gen. Person. Scolastico, Commissione D'Esame del Concorso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto di ragione, della graduatoria di merito del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del

Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, per la classe di concorso B016 “Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche” per la Regione Campania pubblicata in data 27.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;

per quanto di ragione, della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, classe di concorso B016 “Laboratori di scienze e tecnologiche informatiche” come da graduatoria da voi pubblicata in data 27.09.2024, nella parte in cui non è stata riconosciuta la quota di riserva del 30%, di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205 del 26.10.2023 alla ricorrente, visti i tre anni di servizio svolti su posto bandito e non valutati correttamente;

ove esistenti, e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione;

ove occorra, ed in parte qua, del Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse;

di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori;

dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che occorre disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. e 151 c.p.c., nei confronti di tutti coloro che potrebbero ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, stante inoltre la mancata ottemperanza dell'U.S.R. Campania all'ordine, contenuto nel decreto presidenziale n. 2451 del 26.11.2024, di comunicare a parte ricorrente "gli indirizzi di residenza almeno degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale in epigrafe, onde rendere possibile, alla stessa parte ricorrente, la notifica individuale del ricorso ai medesimi";

Ritenuto pertanto che:

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione, interessata al procedimento su cui si controverte;
- su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito dell'Amministrazione interessata, la stessa Amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento e che lo svolgimento del processo può essere seguito, consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso, nella sottosezione "Ricerca ricorsi";
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del proprio

sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- quanto al costo da addebitare, eventualmente, alla ricorrente, per la pubblicazione sul sito istituzionale e per il rilascio dell’attestazione, si rinvia ai regolamenti vigenti, per il ramo di Amministrazione interessata;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni, entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuto inoltre che occorre acquisire dall’Amministrazione scolastica resistente, documentati chiarimenti in ordine allo stadio della procedura concorsuale de qua e alle criticità evidenziate nei motivi di ricorso; documentati chiarimenti che dovranno essere prodotti in giudizio entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notifica a cura di parte ricorrente della presente ordinanza;

Ritenuta infine l’opportunità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio, indicata in dispositivo, anche per la decisione circa la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l’integrazione del contraddittorio e l’istruttoria di cui in motivazione, nei modi e termini ivi precisati.

Rinvia l’ulteriore trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 19 marzo 2025, ore di rito.

La presente ordinanza è depositata nella Segreteria della Sezione e sarà comunicata alle parti costituite nei prescritti modi.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO